

COMUNE DI MEDIGLIA

Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 23/07/2026

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.L. 15/12/97, n° 446, disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, di cui alla Legge 27/12/2013 n° 147 e s.m.i. e tenuto conto della loro conferma ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. 27/12/19, n° 160, nonché delle vigenti disposizioni del D. Lgs. n° 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n° 116/2020 e delle disposizioni in tema di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui alla deliberazione ARERA 18/01/2022 n° 15/2022/R/RIF e suoi allegati.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni dettate dall'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, nonché dalla L. 212/2000 e ss.mm.ii (Statuto dei diritti del contribuente) e dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013;
4. Il Comune nella commisurazione della tariffa della TARI tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione (ARERA) e dei decreti di articolazione delle tariffe stabilite dal presente regolamento.
5. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti reso in privativa comunale su tutto il territorio è disciplinato da apposito regolamento, adottato ai sensi della normativa vigente, al quale deve farsi riferimento per tutti gli aspetti che rilevano per l'espletamento del servizio; l'applicazione del tributo è disciplinata dal presente regolamento anche con riferimento alla Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani approvata dall'Ente Territorialmente competente. La Carta di qualità del servizio integrato è pubblicata sul sito web del gestore del servizio integrato, ovvero di ciascun gestore dei singoli servizi che lo compongono. In assenza del predetto regolamento si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

6. L'Amministrazione Comunale nell'ottica di una possibile applicazione della modalità corrispettiva potrà procedere a verifiche di tipo sperimentale per commisurazioni della produzione rifiuti per singola utenza.

Art. 2 – Finalità della Tari

1. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.Lgs. 152/2006, come modificati dal D.Lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
2. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per le attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, la quota variabile della TARI non è dovuta relativamente alle sole superfici nelle quali si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui recupero o smaltimento il produttore provvede direttamente, a proprie spese, mediante soggetti autorizzati, nel rispetto della normativa vigente.
5. Per le medesime superfici resta dovuta la quota fissa della TARI, determinata secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.
6. L'esclusione della quota variabile è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, della sussistenza dei relativi presupposti mediante idonea documentazione attestante la tipologia dei

rifiuti prodotti, le superfici interessate e il loro avvio a recupero o smaltimento presso soggetti autorizzati.

7. L'esclusione della quota variabile non si applica qualora i rifiuti siano conferiti al servizio pubblico, anche in forza di apposita convenzione stipulata con il gestore del servizio.
8. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti, che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.
9. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
10. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica professionale, il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
11. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
12. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana, proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.
4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:

- alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
- all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
- alla dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
- alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana

1. Il tributo è applicato anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40 per cento.
Tale riduzione si applica anche nel caso in cui il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, sia collocato ad una distanza superiore a quella massima prevista nell'ambito del Regolamento di gestione, a partire dalla strada servita.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33bis D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta

la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.Lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Decorrenza del tributo sui rifiuti

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L.147/2013.
2. Nella determinazione del Piano economico-finanziario (PEF), il Comune si conforma alla normativa vigente e alle disposizioni regolatorie adottate dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia di metodo tariffario del servizio di gestione dei rifiuti, ai fini

della determinazione dei costi efficienti di esercizio e di investimento, in coerenza con i criteri e i principi stabiliti dalla normativa statale vigente, ivi compreso il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per quanto applicabile.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.
4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche», sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. Il Piano economico-finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe della TARI e il relativo regolamento sono approvati dall'organo competente nei termini stabiliti dalla normativa vigente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle eventuali disposizioni speciali che disciplinano i termini di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e degli atti connessi alla TARI.
8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
11. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio

dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.

12. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.
13. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 11 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia, in cui devono essere comprese anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno, anche non continuativi.
2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Rimane tuttavia ferma la possibilità per i contribuenti di dimostrare che i diversi nuclei familiari occupano parti distinte

dell'immobile ad uso abitativo, nel qual caso la tariffa verrà calcolata distinguendo le superfici e facendo riferimento al numero di occupanti di ciascun nucleo familiare.

3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sei mesi, anche non consecutivi, nell'arco dell'anno.
5. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro in altro Comune situato in Italia in cui dimorino abitualmente ovvero all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, la tariffa è determinata in base alla superficie dell'immobile, e si assume come numero di occupanti quello indicato dal contribuente o, in caso di mancata indicazione, un numero di occupanti pari a due, fatta salva la possibilità per l'Ufficio di accertare il numero effettivo di occupanti, tenendo conto anche delle dotazioni dell'immobile.

Il numero degli occupanti per le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Il Comune può stabilire una tariffa progressivamente più elevata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.
8. Ove la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti venga effettuata entro i termini previsti, il tributo è adeguato a decorrere dal primo giorno successivo alla data in cui si è verificata la

variazione del numero dei componenti.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti K_d massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui - in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle individuate a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati - i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.
5. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 13 – Tributo ambientale (TEFA)

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 666 L. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992.
2. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia o dalla Città metropolitana, da comunicare all'Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento, la misura del tributo di cui al presente articolo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento

dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, sia in sede di riscossione ordinaria che di accertamento.

3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo deve essere effettuato attraverso il sistema unitario di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero tramite il sistema Pago PA, utilizzando gli specifici codici tributo, per assicurare che il riversamento del tributo spettante alla Provincia o Città metropolitana competente per territorio sia effettuato direttamente da parte della struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3 D.Lgs. 241/1997.

TITOLO IV ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 14 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
2. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c. balconi e terrazze scoperti.
3. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
4. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.
5. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
6. Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a. unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica);
 - b. fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
7. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
8. Sono altresì esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali l'esclusione o la non assoggettabilità alla

TARI derivi da disposizioni normative vigenti ovvero da provvedimenti adottati da autorità pubbliche competenti, ivi comprese autorità sanitarie, ambientali, di protezione civile o altre autorità comunque legittimate, che ne dispongano l'inutilizzabilità o ne impediscano stabilmente l'uso o il conferimento dei rifiuti al servizio pubblico.

Art. 15 – Rifiuti speciali

1. Per le superfici o porzioni di esse nelle quali si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, come definiti dalla normativa vigente, il produttore provvede direttamente a proprie spese al recupero o allo smaltimento mediante soggetti autorizzati.
2. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o comunque non conferibili al servizio pubblico, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La superficie imponibile è calcolata forfettariamente, sia per quanto riguarda la parte fissa che la parte variabile, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco; la percentuale di riduzione del tributo si applica alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico, ove non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo

ATTIVITÀ PERCENTUALE DI RIDUZIONE

Officine per riparazioni auto, - moto, macchine agricole, gommisti	25%
- Autofficine di elettrauto	15%
- Officine metalmeccaniche e di carpenteria meccanica	25%
- Laboratori fotografici con stampa	25%
- Lavanderie a secco e tintorie non industriali	15%
- Auto carrozzerie, verniciatori in genere, ceramiche e smalterie	40%
- Galvanotecnica e trattamento metalli	40%
- Ambulatori medici e dentistici, laboratori	15%

radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi

- Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie 25%

- Attività commerciali con produzione di rifiuti 15%

4. Sono esclusi dall'applicazione della percentuale di detassazione, di cui al comma precedente, per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.

6. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.

7. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di riduzione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 16 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:

a) gli immobili indicati nell'art. 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, nonché gli immobili, i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi, ove siano destinati ad uso abitativo da parte di soggetti non appartenenti alla confessione religiosa o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;

c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Servizi Sociali;

2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la

relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 17 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Il Bonus Sociale Rifiuti è applicato in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani che risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. n. 124/2019, dal D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, dal TUBR approvato con deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF e dai successivi provvedimenti ARERA pro tempore vigenti.
2. L'agevolazione è riconosciuta quale riduzione dell'importo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva, nella misura del 25 per cento dell'importo dovuto dall'utente finale secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 24/2025 e dal TUBR, salve eventuali modifiche o integrazioni disposte da ARERA con successivi provvedimenti.
3. Il riconoscimento avviene mediante procedura automatizzata fondata sui dati ISEE acquisiti tramite DSU ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 e sui flussi informativi trasmessi dagli organismi competenti; il Comune non richiede apposita istanza all'utente, salvo eventuali adempimenti integrativi strettamente necessari alla verifica dell'utenza domestica agevolabile nei limiti consentiti dal TUBR.
4. Il bonus non modifica la categoria tariffaria dell'utenza, non incide sulla determinazione del Piano Economico Finanziario e non costituisce riduzione regolamentare comunale ai sensi delle ordinarie disposizioni TARI, trattandosi di misura eterofinanziata o comunque compensata secondo i meccanismi stabiliti da ARERA.
5. Il sistema SGATE costituisce il canale operativo per la gestione dei flussi informativi e finanziari connessi al Bonus Sociale Rifiuti, in raccordo con il Sistema Informativo Integrato di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 129, con ARERA, INPS, CSEA, enti erogatori e GTRU territorialmente competenti, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/2025/R/RIF e dal relativo Allegato A.
6. Attraverso SGATE sono gestite, secondo le specifiche tecniche applicabili, le attività di acquisizione, messa a disposizione, verifica, abbinamento, validazione e rendicontazione dei dati necessari all'individuazione dell'utenza agevolabile, alla quantificazione dello sconto e alla successiva compensazione degli importi riconosciuti.
7. Il Comune, qualora coincida con il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, provvede direttamente agli adempimenti di competenza; qualora tale funzione sia affidata a soggetto distinto, garantisce il raccordo istituzionale e procedurale necessario alla corretta applicazione dell'agevolazione.
8. Gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali sono svolti nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, con individuazione delle basi giuridiche del trattamento, dei soggetti autorizzati, delle misure di sicurezza, dei tempi di conservazione e delle informative coerenti con le finalità istituzionali perseguite.
9. L'ufficio competente conserva evidenza degli esiti applicativi del bonus, delle eventuali anomalie di abbinamento e delle attività di rendicontazione richieste, al fine di consentire controlli, monitoraggi e verifiche da parte dei soggetti competenti.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per almeno 183 giorni all'anno per uso stagionale od

altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

- b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, in ogni caso per non più di 120 giorni per anno solare, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - c) del 30% per gli immobili rurali condotti da imprenditori agricoli, con esclusivo riferimento alla parte abitativa;
 - d) del 30% per le attività di agriturismo, facendo riferimento alle seguenti tariffe:
 - agriturismo con alloggi e con ristorazione: tariffa categoria "ristoranti, trattorie"
 - agriturismo con alloggi senza ristorazione: tariffa categoria "alberghi senza ristorante"
 - e) a partire dall'anno 2021, la TARI viene applicata in misura pari ad un terzo in relazione all'unica unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. La riduzione ad un terzo riguarda la sola quota variabile della tariffa e si estende anche alle pertinenze dell'unità immobiliare che abbia i requisiti di cui al comma precedente, ove a loro volta non locate o date in comodato d'uso a terzi;
 - f) del 30% per le abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, ma che non rientrino nella fattispecie di cui alla precedente lettera.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
 3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
 4. Anche le riduzioni di cui al presente articolo, con l'unica eccezione di quella relativa ai soggetti di cui al comma 1, lett. d), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.
 5. Per i locali adibiti all'attività di oratorio, ad esclusione dei locali ed aree in cui si svolgono di regola attività commerciali, di pubblico esercizio e/o attività di circoli ricreativi, il Comune provvederà ad erogare un contributo compensativo equivalente alla TARI versata per ciascun anno solare. Il contributo dovrà essere erogato soltanto a fronte della presentazione nei termini di legge delle dovute denunce previste ai fini tari ed alla presentazione delle relative quietanze di pagamento, nei limiti di quanto effettivamente dovuto e versato.

6. La TARI si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:

- nucleo familiare tassato per l'abitazione di residenza e sue pertinenze, qualora, al primo gennaio dell'anno di riferimento della tassa, abbiano un reddito imponibile IRPEF complessivamente non superiore ad € 30.000,00 (che verrà annualmente rivalutata dalla Giunta Comunale), che rientri in una delle seguenti casistiche:
- nucleo familiare con persona disabile o invalida al 100%;
- nucleo familiare con due figli fiscalmente a carico;
- nucleo familiare con persona licenziata o in cassa integrazione.

La riduzione verrà concessa nella misura del 20% e concessa previa richiesta del contribuente, corredata da idonea documentazione, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta. Non potrà in alcun modo essere concessa la riduzione per anni precedenti.

La riduzione di cui al presente comma potrà essere corrisposta in misura cumulativa.

A richiesta del contribuente possono essere concesse ulteriori rateizzazioni sul pagamento della TARI, rispetto alla ripartizione prevista a livello regolamentare. Il mancato pagamento delle rate, alle scadenze indicate, comporta la decadenza dal diritto alla rateizzazione e la successiva riscossione in unica soluzione.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30 per cento per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40 per cento della tassa dovuta dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro e da applicarsi con il metodo a cascata, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo mese solare successivo a quello della domanda.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del

Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.

5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 20 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico che dimostrino di aver avviato al riciclo.
2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20 per cento della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.

- b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 40 per cento della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50 per cento della produzione ponderale complessiva.

In caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico inferiore al 50 per cento, la riduzione spettante è determinata in misura proporzionale al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti Kd medi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 alle superfici produttive dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico avviati al riciclo.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune potrà in ogni caso definire la somma massima da riportare a livello di Piano Finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del presente

articolo, con riserva di rideterminare l'importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentare e dell'importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma prevista nell'ambito del Piano Finanziario.

4. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.
5. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
 - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
6. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
7. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
8. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

Art. 21 – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo di almeno due anni salva la possibilità per il Gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'Utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza biennale

3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, il termine perentorio per la presentazione di tale comunicazione è stato fissato per legge entro il 31 maggio 2021, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, a decorrere dal 2022, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
 - la tipologia di rifiuti avviati al recupero;
 - la durata del periodo, non inferiore, a due anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
10. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.

Art. 21 BIS Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente. È fatta salva la facoltà per l'Ente territorialmente competente di prevedere una frequenza maggiore di invio della documentazione.

2. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

3. Preferibilmente entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

4. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero/riciclo svolta nei termini sopra indicati, e quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione

Art. 22 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della

comunicazione all'utente del servizio.

3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V

DENUNCIA, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 23 – Denuncia di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare: l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza, la superficie occupata e l'utilizzazione concreta, la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o agevolazioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni o agevolazioni.
La tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno (01.01-31.12) computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dei locali e/o aree.
2. Le dichiarazioni Tari previste dal presente articolo costituiscono richiesta di attivazione, variazione e cessazione del servizio ai fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie per la qualità del servizio in ossequio alle disposizioni di cui alla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF e suoi allegati.
3. Gli uffici comunali, in occasione della richiesta di residenza, rilascio licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di invito.
4. Per la dichiarazione iniziale, di variazione e cessazione deve essere utilizzato esclusivamente il modello predisposto dal Comune e per le situazioni di più soggetti passivi obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori e deve essere debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale in base alla modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante, allegando fotocopia del documento di identità.
5. La presentazione della dichiarazione deve avvenire a mezzo posta (raccomandata a.r.), via email o mediante sportello fisico e on line accessibile dalla home page del sito internet del Comune o raggiungibile tramite applicazioni dedicate, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, in modalità anche stampabile, disponibile presso lo sportello dell'Ufficio Tributi, ovvero compilabile on line. La denuncia si intende presentata se inviata a mezzo posta alla data di spedizione, se presentata tramite consegna allo sportello fisico alla data di consegna a fronte del rilascio di una ricevuta, mentre se trasmessa in via telematica alla data di inserimento nel sistema informatico del Comune o la data di invio se trasmessa tramite posta elettronica. Nel modello

predisposto sono indicati i riferimenti per la presentazione della relativa dichiarazione.

6. La dichiarazione è validamente presentata anche da un soggetto incaricato a mezzo di apposita delega, corredata di copia del documento d'identità del delegante.
7. La dichiarazione iniziale (attivazione del servizio) deve essere presentata dal soggetto passivo entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione (variazione del servizio) o cessazione (cessazione dal servizio) va presentata entro il termine di 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o la cessazione. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo. Al fine di semplificare gli adempimenti del contribuente non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se trattasi di soggetti residenti nel comune.
8. Le dichiarazioni già presentate ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini TARI, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto, debitamente denunciate.
9. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzione del tributo o di riduzioni/esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono, ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
10. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessato il possesso o la detenzione a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessazione entro 90 giorni solari da quello in cui si è verificata la condizione per la cessazione adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/00. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione. In tal caso si procederà all'annullamento della pretesa per il periodo successivo a quello di provata cessazione o dal subentro, fatta salva l'irrogazione della sanzione nella misura fissa di € 50,00 per omessa presentazione della dichiarazione nei termini.
11. Anche in mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione contributiva cessa d'ufficio nel caso di subentro dichiarato nel possesso o detenzione dei locali e delle aree.
12. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione di variazione, sia prodotta entro il termine di 90 giorni solari dal verificarsi dell'evento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.
13. Si considera idonea prova di cessazione:
 - a. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete e l'assenza di arredi, impianti ed attrezzature per l'immobile in questione;
 - b. la presenza di un soggetto subentrante nel medesimo locale a qualsiasi titolo;
 - c. in caso di locazione, la lettera di disdetta del relativo contratto se risulta notificata al proprietario-locatore e se ad essa allegata copia del contratto di locazione o in alternativa copia

della ricevuta di risoluzione del contratto.

14. Al fine di semplificare gli adempimenti di contribuenti, il Comune qualora sia a conoscenza della detenzione del possesso dei locali e delle aree soggetti alla TARI, per effetto del venir meno del presupposto impositivo previsto dalla legge, procede con la cessazione d'ufficio per le utenze domestiche e non domestiche, in base agli elementi desumibili dalle banche dati in suo possesso, con decorrenza dal giorno dell'accertata cessazione, da parte dell'ufficio.
15. In caso di utenze intestate a soggetti deceduti, l'ufficio provvede d'ufficio alla volturazione dell'utenza in capo ad uno dei soggetti già facenti parte del nucleo familiare già convivente del soggetto deceduto, prediligendo l'intestazione al coniuge superstite convivente, rispetto agli altri componenti, salvo che non sia stata presentata dichiarazione da parte di uno dei coobbligati. Qualora per l'utenza o utenze intestate al de cuius non ci sia la presenza di soggetti coobbligati quali detentori, gli eredi che hanno acquistato l'immobile per successione provvedono entro i termini di legge alla dovuta denuncia. La dichiarazione in caso di comunione ereditaria, può essere effettuata da una degli eredi.
16. Qualora il numero degli occupanti non coincida con quello risultante all'anagrafe comunale in quanto vi sono dei dimoranti non residenti, l'intestatario dell'utenza dovrà presentare apposita dichiarazione.
17. La denuncia deve essere presentata e sottoscritta:
per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;per le utenze non domestiche: dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
 - per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.Lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore dei servizi comuni nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.

Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupino, detengano o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia

18 - La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere:

- PER LE UTENZE DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
- b) il numero di codice fiscale;
- c) il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;

- d) l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo eventualmente apposita planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;
- e) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- f) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- g) Il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto
- h) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente, nonché i dati del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile;
- i) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.
- j) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
- k) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- l) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione autografa o digitale a seconda delle modalità di presentazione utilizzata dal dichiarante

- PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente istituto associazione, ecc. (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- b) codice attività ATECO
- c) il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- d) gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- e) i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- f) l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A.;
- g) l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- h) l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;

- i) la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione o in cui è intervenuta la variazione o cessazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- j) i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto
- k) gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- l) l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
- m) nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;
- n) l'indicazione delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.
- o) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esenzioni, indicando e documentando tutti i requisiti necessari, se non prevista apposita istanza;
- p) L'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e modelli di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- q) La data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione
- r) La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

19. Al fine del rispetto della regolazione della qualità del servizio e di assicurare la diffusione e la conoscenza delle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani a beneficio degli utenti, il modulo deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione dei servizi di raccolta e trasporto e di spazzamento e lavaggio delle strade, le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, ove previsto, le modalità per la consegna delle attrezzature per la raccolta, nonché le indicazioni per reperire la Carta della qualità del servizio. Le informazioni di cui al precedente periodo del presente articolo possono essere fornite all'utente anche con rinvio al sito internet del gestore, salvo il caso in cui l'utente ne richieda copia cartacea.

20. Il Servizio gestione rifiuti o tributi competente può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 23 bis – Risposte alle dichiarazioni

1. Ai soli fini del rispetto delle prescrizioni regolatorie sulla qualità del servizio – e senza che ogni inadempimento sull'obbligo di risposta (omissione e/o ritardo) produca effetti sull'obbligazione tributaria – ad ogni richiesta (dichiarazione) di attivazione, variazione e cessazione del servizio, il Comune è tenuto a formulare, in modo chiaro e comprensibile la risposta scritta alle richieste.
2. La risposta fornita non ha il valore e la funzione di accertamento della posizione tributaria che rimane disciplinata nei tempi, modalità e strumento giuridico tipizzato (avviso di accertamento), dalle vigenti

disposizioni normative nazionali di riferimento e dalle ulteriori disposizioni del presente regolamento.

3. Il tempo di risposta alle richieste è preferibilmente di trenta (30) giorni lavorativi con decorrenza dalla data di ricevimento della richiesta (dichiarazione) alla data di invio della risposta scritta, mentre il tempo di consegna delle attrezzature per la raccolta è disciplinato nel regolamento di gestione del servizio.
4. La risposta alle richieste deve contenere:
 - a) il riferimento alla richiesta (di attivazione, di variazione di cessazione del servizio);
 - b) il codice utente e il codice utenza (intestazione dell'utenza) per le richieste di attivazione;
 - c) la data a partire dalla quale decorre ai fini del pagamento della TARI l'attivazione del servizio, ovvero la variazione o cessazione del servizio;
 - d) il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta (variazione e cessazione).

Art. 23 ter – Reclami, richieste scritte di informazioni, richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Le disposizioni del presente articolo concernono esclusivamente l'osservanza delle prescrizioni dell'Autorità di regolazione (ARERA) in tema di qualità del servizio e non riguardano il rapporto di imposta e le disposizioni normative nazionali e regolamentari che lo disciplinano.
2. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relativi all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali o compilabili on line. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i seguenti dati:
 - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - b) I dati identificativi dell'utente:
il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - c) Il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - d) Il servizio a cui si riferisce il reclamo (raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - e) L'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati, qualora la richiesta sostanzi un rimborso di pagamenti già effettuati;
 - g) La documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle somme per le quali si chiede il rimborso.
3. Qualora il contribuente indichi nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni, un recapito di posta elettronica, il gestore utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.
4. Il Comune invia la risposta motivata agli stessi preferibilmente entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, e preferibilmente entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
5. Fermo restando che le risposte scritte non costituiscono esercizio dell'attività accertativa del tributo TARI in quanto vincolato alla procedura ed atti tipizzati per come disciplinati dalla legge nazionale

per cui le risposte scritte rimangono rilevanti ai soli fini della regolazione della qualità del servizio, il gestore interessato è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta motivata ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazioni, utilizzando una terminologia di uso comune, nonché ad indicare nella stessa i seguenti elementi minimi comuni alle due tipologie di richiesta scritta:

- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni;
- il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali ulteriori chiarimenti.

6. Con riferimento al reclamo scritto, nella risposta devono essere riportati, oltre agli elementi di cui al precedente comma:

- la valutazione documentata effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.

7. Con riferimento alla richiesta di rettifica degli importi addebitati, la risposta va formulata in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e deve contenere:

- a) Il riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati e/o di rimborso dei pagamenti effettuati;
- b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, ulteriori chiarimenti;
- c) L'esito della verifica, ed in particolare: la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- d) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- e) L'elenco della eventuale documentazione allegata.

Qualora la richiesta sia di restituzione di somme versate, la omissione di risposta può assumere, decorsi i termini di legge valenza di silenzio rifiuto, mentre la risposta negatoria emessa assume la funzione di rifiuto espresso al chiesto rimborso, impugnabile entro 60 gg. dalla sua notifica innanzi la competente Corte di giustizia tributaria di primo grado;

In ogni caso, la richiesta di rettifica non può intendersi come denuncia di variazione del servizio né, tantomeno come contestazione giudiziale del documento di riscossione, che deve essere esercitata innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria di primo grado nei tempi e modi previsti dal D.Lgs. n° 546/92

Art. 24 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.
3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 25 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno;
4. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e

comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 26 – Riscossione della TARI

1. La TARI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D. Lgs. 241/1997 (modello F24) o altre forme ammesse dalla legge, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito dalla L. 215/2016. Qualora il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere eventualmente addebitato all'utente un onere superiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento (documento di riscossione, almeno una volta all'anno, fatta salva la possibilità per il gestore, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio dello stesso. Al documento di riscossione sono allegati i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, a destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata, le scadenze, nonché tutte le indicazioni contenute nella deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, n. 444/2019/R/RIF e successive sue modificazioni ed integrazioni.
3. L'avviso di pagamento può essere inviato per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI_PEC. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare il tributo.
4. Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe, fermo restando che sono garantite al contribuente almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale e la facoltà del medesimo contribuente di pagare in un'unica soluzione. Le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate sono fissate ad intervalli regolari nel corso dell'anno. Ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 201/2011, il versamento delle rate scadenti prima del 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili nell'anno precedente. Il versamento delle rate scadenti dopo il 1° dicembre è effettuato sulla base delle tariffe e dei regolamenti applicabili per l'anno di riferimento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno.
5. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in quattro rate consecutive, alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune.
6. Il pagamento è comunque consentito in unica soluzione entro la prima rata di scadenza del tributo, fermo restando l'eventuale conguaglio a debito o a credito qualora successivamente le somme versate in un'unica soluzione risultassero inferiori o superiori all'importo complessivamente dovuto per l'anno di riferimento.
7. Le scadenze dei termini per il pagamento delle singole rate sono fissati ad intervalli regolari nel corso dell'anno. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno 20 giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione. Il termine di scadenza e la data di emissione dovranno essere chiaramente riportati nel documento di riscossione e il termine di scadenza di almeno 20 giorni deve essere rispettato solo con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata.
8. Il versamento della prima rata si intende regolarmente effettuato se eseguito entro e non oltre 15

giorni dall'effettivo ricevimento dell'avviso di pagamento con annessi i modelli precompilati, qualora la ricezione dei medesimi avvenga oltre il termine di versamento della prima rata.

9. L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo mediante conguaglio compensativo. Nel caso di incapacienza si provvederà ai relativi rimborsi. Nell'ipotesi di dichiarazioni originarie di inizio possesso/detenzione presentate dopo l'emissione degli avvisi di pagamento, il Comune potrà inviare appositi avvisi di pagamento. In tal caso, il versamento del tributo è effettuato in rate con scadenze indicate nei medesimi avvisi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, in caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere un sollecito da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
12. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario.
13. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento, il competente Servizio Gestione Rifiuti/Tributi provvede alla notifica di un avviso di sollecito di pagamento. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, il Servizio procede alla notifica dello schema di avviso di accertamento, che costituisce l'atto di contraddittorio preventivo ai sensi della normativa vigente.
14. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle somme dovute ovvero non emergano elementi idonei a modificare la pretesa tributaria nell'ambito del contraddittorio preventivo, il competente Servizio emette l'avviso di accertamento esecutivo, con applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, degli interessi di mora e delle spese di procedimento e di notifica. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento nei termini di legge, si procede alla riscossione coattiva delle somme dovute secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
15. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI – PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento, anche con riferimento alle singole rate.
16. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.
17. L'attività di accertamento e successiva riscossione del tributo possono essere affidate in virtù delle norme vigenti (art. 52 D.Lgs. 446/97, art. 7, comma 2 lettera gg-quater e seguenti del D.L. 70/11 anche all'esterno, ai soggetti indicati nell'art. 52, comma 5 del D.Lgs 446/97, seguendo le procedure ivi indicate. E' altresì possibile affidare all'esterno, seguendo le procedure ordinarie di

cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 anche la riscossione spontanea del tributo.

Art. 26 Bis – Componenti perequative

1. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:

- $UR_{1,a}$: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 0,10 €/utenza per anno
- $UR_{2,a}$: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 1,50 €/utenza per anno.

Inoltre, come recepito dalla delibera ARERA 133/2025/R/RIF, a decorrere dal 01/01/2025 viene istituita la seguente componente perequativa, da applicare secondo le modalità previste per le precedenti perequazioni:

- $UR_{3,a}$: per la copertura del finanziamento del bonus sociale rifiuti per le utenze domestiche in difficoltà economica, con unità di misura €/utenza per anno, attualmente fissata in 6,00 €/utenza per anno.

2. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza, con richiesta da effettuarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno.
3. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
4. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «*punto di conferimento*» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.
5. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune e riversate nei termini indicati da ARERA sulla base di quanto effettivamente riscosso a tale titolo entro il 31 dicembre di ciascun anno d'imposta.
6. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

Art. 27 – Minimi riscuotibili

Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 18,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o uguali ad € 18,00 (tributo netto) per anno.

Art. 28 – Sgravio, compensazione o rimborso del tributo

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni alla presentazione della richiesta in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 164 della L. n. 296/2006. Il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato senza ulteriori richieste da parte dell'utente, attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 180 giorni non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica;
3. In deroga a quanto previsto dal precedente comma, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore ad euro cinquanta (50,00);
4. Sulle somme effettivamente rimborsate e non compensate sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati nel presente regolamento.

5. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Corte di Giustizia Tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.

29 – Funzionario Responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 30 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può

inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 31 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 L. 147/2013, come modificato dal D.L. 87/2024 secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 32 – Contenzioso

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992, come modificato dal D.Lgs. 220/23

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e del decreto L.vo 30/06/2023 n° 196

Art. 34 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. 147/2013, dei D.Lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 35 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 36 – Efficacia del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e produce i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 5*sexiesdecies* D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in L. 25 febbraio 2022 n. 15, nonché dall'art. 151, comma 1 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

ALLEGATO A

UTENZE DOMESTICHE

1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI
1.7	USO DOMESTICO- PERTINENZA UN COMPONENTE
1.8	USO DOMESTICO- PERTINENZA DUE COMPONENTI
1.9	USO DOMESTICO- PERTINENZA TRE COMPONENTI
1.10	USO DOMESTICO- PERTINENZA QUATTRO COMPONENTI
1.11	USO DOMESTICO- PERTINENZA CINQUE COMPONENTI
1.12	USO DOMESTICO- PERTINENZA SEI O PIU' COMPONENTI

UTENZE NON DOMESTICHE

2.1	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO
2.2	CINEMATOGRAFI E TEATRI
2.3	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA
2.4	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI
2.6	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI
2.8	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE
2.9	CASE DI CURA E RIPOSO
2.10	OSPEDALI

2 .11	UFFICI, AGENZIE
2 .12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI
2 .13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA
2 .14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE
2 .15	NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI
2 .17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, B
2 .18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRA
2 .19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO
2.20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE
2 .21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI
2 .22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB
2 .23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE
2 .24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA
2 .25	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORM
2 .26	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE
2 .27	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO
2 .30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB